

STATUTO

MESTIERI CAMPANIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA SABATO VISCO
24/B

Numero REA: SA - 444205

Codice fiscale: 05416430659

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"

all'atto

N.8339 di Rep.rio

N.3048 di Raccolta

Statuto

della cooperativa sociale

"MESTIERI CAMPANIA - Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione sede e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge n.381/1991, la cooperativa denominata "MESTIERI CAMPANIA - Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata e le norme previste:

- dalla legge n.381/1991;
- dal Decreto Legislativo n.112/2017 e dal Decreto Legislativo n.117/2017, in quanto compatibili con la normativa di cui ai punti precedenti, laddove sussista nella stessa una lacuna.

La Cooperativa ha sede in Comune di Salerno e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2065 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge n.381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul danaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative sociali e la loro

integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e

non.

La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano e della società tutta.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa internazionale, la cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre Cooperative e Consorzi, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire i soci nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

La cooperativa, intende operare attivamente per lo sviluppo e l'effettiva attuazione del principio di parità fra tutti i cittadini e cittadine, e di pari opportunità tra donne e uomini, rimuovendo gli ostacoli che possono configurarsi come limite e discriminazione. La cooperativa potrà operare in via non prevalente anche con terzi al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale.

Scopo mutualistico "interno" della Cooperativa è offrire occasioni di lavoro ai soci a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle del mercato del lavoro, pur mantenendo la gestione della cooperativa criteri di economicità che non minino la continuità aziendale. L'organo amministrativo elabora il regolamento interno ai sensi della legge n.142/2001, articolo 6, che sottoporrà all'assemblea dei soci per l'approvazione, provvedendo successivamente a tutti gli adempimenti previsti per legge.

La cooperativa persegue, altresì, lo scopo mutualistico "interno" di inserimento al lavoro di persone svantaggiate, ex art.4, Legge n.381/1991.

La Cooperativa, pertanto, è a scopo plurimo, nel rispetto della circolare del Ministero del Lavoro n.153/1996 e della circolare I.N.P.S. n.89/1999.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come di seguito determinati, la Cooperativa ha come oggetto prevalente, nel rispetto della legge 23/11/1939 n.1815, lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di "intermediazione" così come definita dall'art.2, lettera b) d.lgs. n.276/2003, ovverosia l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, comprensiva, tra l'altro della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti le assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo e dell'orientamento professionale; - attività di "somministrazione" del lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276/2003. Potrà svolgere le attività di ricerca e selezione del personale di cui all'art.2, lettere c) e d), d.lgs. n.276/2003, e segnatamente con riferimento alla lettera c): - l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo; dell'organizzazione della committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; con riferimento alla lettera d): - l'attività effettuata su specifico incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione e quindi l'accreditamento come Agenzia per il lavoro ai sensi del d.lgs. n.276/2003. Potrà erogare tutti i servizi di istruzione, formazione professionale, formazione continua e permanente, formazione obbligatoria e di aggiornamento, specializzazione professionale, formazione abilitante, coaching, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni; oltre a tutti i servizi per il lavoro quali, a titolo di esempio non esaustivo: accoglienza, colloqui orientativi, bilancio di competenze, seminari per la ricerca attiva del lavoro, tutoraggio, accompagnamento all'inserimento lavorativo, assistenza ed accompagnamento	
---	--

alla creazione di impresa;

- potrà occuparsi della programmazione, progettazione e gestione di misure di politiche attive del lavoro finanziate riguardanti tutte le categorie fragili e vulnerabili della popolazione (minori italiani e stranieri, persone con disabilità, donne lontane dal mercato del lavoro, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta di esseri umani, persone affette da disturbi mentali, persone che hanno subito gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, persone senza fissa dimora, persone detenute ed ex detenute, internate e prive della libertà personale, Giovani Neet, migranti rifugiati e richiedenti asilo, persone in condizioni economiche svantaggiate, tossicodipendenti, alcoolisti, ecc);

- potrà occuparsi della formazione del personale docente (articolo 3 comma 1.b della Direttiva 170); della promozione, organizzazione e divulgazione, anche in collaborazione con altri organismi, enti e fondazioni, di studi e iniziative sociali, culturali ed educative, favorendo la realizzazione di un modello socio-sostenibile, che valorizzi le risorse del territorio, sui temi della sostenibilità, innovazione, competenza;

- si occuperà dell'erogazione di tutti i servizi di istruzione, formazione professionale anche per utenze speciali, formazione continua e permanente, formazione obbligatoria e di aggiornamento, specializzazione professionale, formazione abilitante, coaching, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni;

- potrà occuparsi della gestione di attività di formazione, anche professionale, addestramento e aggiornamento, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari inerenti, in via prioritaria, ma non esclusiva, le tematiche del settore;

- potrà attivare attività di formazione continua in sanità/ECM anche a titolo non esclusivo, attraverso l'accreditamento come ente di formazione;

- potrà istituire, in collaborazione con altri enti, percorsi d'istruzione e/o di aggiornamento di diversi livelli con rilascio di titoli di studio e/o crediti formativi previsti dalla legislazione in materia;

- potrà realizzare, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate, art.4 ex Legge n.381/1991, servizi di supporto e consulenza tecnica, aziendale ed amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario ai Soci per migliorare la loro efficacia operativa.

La Cooperativa inoltre potrà svolgere studi e ricerche, promuovere e realizzare progetti legati alle pari opportunità tra uomo e donna, oltre che svolgere attività di studio, promozione e realizzazione di progetti legati allo sviluppo di sistemi welfare aziendale e comunitario, e politiche ed azioni di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.

Nel perseguire tali scopi, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) creare, gestire, mantenere e promuovere marchi, marchi collettivi, relativi ai settori di interesse della Società;
- 2) promuovere percorsi verso l'eccellenza e azioni di benchmarking;
- 3) costituire gruppi di lavoro tematici interni, la cui composizione e il cui funzionamento saranno disciplinati da un apposito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea;
- 4) promuovere la partecipazione a convegni, seminari e altri momenti formativi organizzati dalla Cooperativa stessa e/o da altre organizzazioni del settore;
- 5) gestire attività di formazione, anche professionale, addestramento ed aggiornamento, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari inerenti, in via prioritaria ma non esclusiva, alle tematiche del settore, anche attraverso la segnalazione e la messa a disposizione di libri e pubblicazioni;
- 6) redigere e pubblicare ricerche ed altro materiale editoriale in relazione alle attività sopra indicate;
- 7) promuovere progetti innovativi o particolarmente complessi, attraverso interventi di progettazione, consulenza e messa in rete di sinergie operative tra i partecipanti ai progetti e/o accreditandosi presso enti sovraregionali/ministeriali per realizzare attività di formazione/istruzione.

La Cooperativa inoltre, in maniera non prevalente, potrà realizzare, in proprio o/e per conto di enti pubblici o privati, la gestione di:

- servizi sociali territoriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri sociali, comunità terapeutiche, comunità educative, centri diurni e socio educativi, mense sociali, case di riposo, residenze socio sanitarie assistite (RSA), asili nido, scuole materne, luoghi per l'infanzia, case famiglia, comunità alloggio, strutture ricettive di turismo sociale e religioso;
- servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e di tutela, anche residenziali, semi-residenziali e domiciliari, rivolti a persone in stato di bisogno, garantendo assistenza, sostegno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti minori, anziani, diversamente abili (fisici, psichici, sensoriali), migranti, richiedenti asilo, donne vittime di violenza e di tratta, persone senza fissa dimora, detenuti, nuclei familiari fragili, persone degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, comunità di alloggio, residenze sociosanitarie assistite (RSA);
- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semire-sidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area

"Immigrazione" quali a titolo esemplificativo: Centro di aggregazione, Centro interculturale, Centro di accoglienza, Centro di accoglienza per donne immigrate, Unità Mobile di strada, Servizio di mediazione culturale, Servizi per minori non accompagnati, Servizi per l'integrazione sociale, Sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati, servizi rientranti nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);

- servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa;
- servizi di housing e co-housing sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nei limiti e nel rispetto delle vigenti norme in materia, anche per quanto riguarda le professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze in partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Ai sensi dell'art.11 della Legge n.381/1991 la cooperativa potrà finanziare e svolgere attività ai fini dello sviluppo delle attività di altre cooperative sociali.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n.59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. La Cooperativa

può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 c.c. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI ORDINARI

Art.5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci **ordinari** è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci **ordinari** le persone fisiche e le persone giuridiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono far parte della società, ai sensi della legge n.381/1991, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci **volontari** non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari potrà essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del

bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge n.59/1992.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art.22, punto 1, lett. b), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei

sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 23.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al socio sovventore il valore nominale della quota, tenendo conto di quanto previsto dal successivo art.10, lett. e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- * 1 (uno) voto fino a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) Euro;
- * 2 (due) voti fino a 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) Euro;
- * 3 (tre) voti fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro;
- * 4 (quattro) voti fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) Euro;
- * 5 (cinque) voti oltre 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) Euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi

patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art 12 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la cooperativa potrà mettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art.2346 ultimo comma, c.c.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt.2410 e ss. c.c.. In tal caso con regolamento sono stabiliti, tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art.13 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare, all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

* in caso di persona fisica:

- dati anagrafici, residenza e codice fiscale;

* in caso di persone giuridiche:

- la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

domanda;

* in entrambi i casi, invece:

- la qualità della persona che sottoscriva la domanda;
- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'indicazione della effettiva attività svolta e delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale e di conciliazione contenuta nell'art.41 del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati, in caso di socio persona giuridica, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- 3) copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo biennio;
- 4) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ritenga utile ed abbia richiesto;
- 5) eventuale certificato di iscrizione al Registro Imprese e agli Albi di riferimento.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo Statuto degli Enti associati dovrà essere data comunicazione alla Cooperativa entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

soci.

Art. 14 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o con email alla Cooperativa.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, morte.

Art. 16 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che indipendentemente dai casi di cui ai punti precedenti ne faccia motivata domanda con almeno 6 (sei) mesi di preavviso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla società o a mezzo PEC. Gli amministratori devono esaminarla, entro (60) sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro (60) sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art.41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima della stessa, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 17 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, dall'organo

amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta a 5 (cinque) assemblee consecutive. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.41, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale, regolato dall'art.41 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con mail/Pec, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 19 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.24, la cui liquidazione avrà luogo

sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superior e all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.20 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e nelle modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.17, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, e perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati da quote di partecipazione;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati;

6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.13.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge n.59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) a titolo di ristorno, nei limiti previsti dalla vigente normativa, attingendo alla parte rimanente dopo aver accantonato le somme a destinazione obbligatoria di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

I soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di

esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci i trattamenti previsti dall'art.3, comma secondo, lettera b) della Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, c.c. da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VIII
ORGANI SOCIALI
Art. 26 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) l'organo di revisione contabile, se nominato.

Art. 27 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata, dall'organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettronica. L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che risultino dal libro soci). Nel caso in cui l'avviso sia spedito via fax o via e-mail, i soci dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,

l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.10, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina dell'organo Amministrativo;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.24.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 c.c..

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al

voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Tuttavia quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dalla maggioranza dei soci iscritti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Art. 30 (Verbale delle deliberazioni e votazione)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale scritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.10.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 c.c.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori persone fisiche, e/o tra i legali rappresentanti dei soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e la loro carica è rinnovata dall'assemblea soci che approva il bilancio dell'esercizio relativo alla scadenza del mandato.

E' ammessa la rieleggibilità.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente determinandone i poteri.

Art. 34 (Compiti dell'organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art.2365, comma secondo, c.c..

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, nei casi di

urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza, mediante avviso da spedirsi agli aventi diritto (Consiglieri e Sindaci effettivi) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, fax, telefax, posta elettronica, etc.).

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procederà ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

Art. 37 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art.2389 c.c..

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in

qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Organo di controllo - Collegio Sindacale)

Qualora per delibera dell'assemblea (art.2477, 1° comma, c.c.), o per obbligo di legge (art.2477, 3° comma, c.c.), vengano nominati l'organo di controllo o il revisore, l'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) o da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 c.c. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori. Per quanto compatibili, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano al sindaco unico.

Art. 40 (Revisione contabile)

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, l'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Qualora sia obbligatorio per legge, la revisione legale dei conti sulla cooperativa è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione da esperirsi in base al D.Lgs. n.28/2010.

Qualora, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta in senso positivo, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni, la controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo arbitrale composto da un componente, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri di cui agli artt.10 e ss. c.p.c.. Per le altre controversie, l'organo arbitrale sarà composto da tre componenti. L'organismo deputato a gestire il tentativo di conciliazione sarà quello costituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la cooperativa, con attuazione della procedura ivi prevista.

I membri dall'organismo arbitrale saranno egualmente nominati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la cooperativa, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la funzione di Presidente del Collegio.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in conformità di quanto disposto dagli artt.806 ss. c.p.c. e dal D.Lgs. n.28/2010.

Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.24, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge n.59/1992.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art.2514 c.c. la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 c.c., entro i tre mesi successivi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

FIRMATO:GIOVANPAOLO GAUDINO-GIOVANNI VITOLO NOTAIO SIGILLO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

FIRMATO: Giovanni Vitolo NOTAIO SIGILLO